

n.3/2021



Tribunale Ordinario di Venezia
Sezione Fallimentare

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

- art. 14 *quinquies* L. 3/2012 –

Il Giudice delegato, dott.ssa Martina Gasparini

rilevato che:

FAMULARI ULISSE, nato a Chioggia (Ve) il 30.6.1960 c.f. FMLLSS60H30C638P ha esposto di versare in una situazione di sovraindebitamento ed ha depositato istanza di apertura della liquidazione;

ricorre la condizione di cui all'art.6 L.3/2012, trattandosi di soggetto non sottoponibile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della L.3/2012;

ritenuta la competenza di questo Tribunale perché il ricorrente è residente a Cavarzere (Ve) località Braghetta n.4 ;

non risulta siano stati utilizzati negli ultimi cinque anni alcuno degli strumenti previsti dalla L.3/2012;

si dichiara nell'istanza che il ricorrente non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt.14 e 14 bis L.3/2012 e che non ha compiuto nei cinque anni precedenti detta richiesta atti in frode ai Creditori;

rilevata la completezza della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, tra cui la relazione particolareggiata del professionista nominato dott. Paolo Nalon che si è espresso in ordine a:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

-ritenuto che il proponente ha prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14 *ter* comma 5);

- rilevato che, come esposto dal professionista incaricato di assolvere le funzioni di gestore della crisi, l'ipotesi liquidatoria verta, essenzialmente, sulla dismissione del residuo patrimonio immobiliare (quota del 50% dell'immobile sito nel Comune di Cavarzere (Ve) località Braghetta n.4 con assenso alla cessione del residuo 50% da parte del comproprietario) nonché nella cessione di parte dello stipendio nonché della futura pensione e di un quinto del TFR

-ritenuto che non emergano elementi atti a far ritenere che i debitori abbiano compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 *quinqies* comma 1);

- ritenuto pertanto che, in definitiva, debba dichiararsi l'apertura della procedura di liquidazione;

-ritenuto che debba procedersi alla nomina di un liquidatore nella persona del Professionista già incaricato dall'OCC;

-rimarcato che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali ed in particolare quello della pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile della

notizia della vendita e quello della individuazione dell'acquirente del bene mediante procedura competitiva e che, ricorrendo l'*eadem ratio*, si applica l'art. 107 comma 6 L. Fall., donde la facoltà del liquidatore di subentrare, ove ritenuto opportuno, nelle procedure esecutive pendenti, così come avviene in materia fallimentare;
considerato quanto ai proventi dell'attività lavorativa che spetta a questo giudice stabilire in quali limiti lo stesso non sia compreso nella liquidazione tenuto conto degli esborsi necessari per il mantenimento della famiglia (art.14 *quinqies* comma 2 lett f l.n.3/2012);
ritenuto che nel caso di specie appare congrua l'indicazione di cui alla relazione particolareggiata

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale ex art. 14 ter Legge n. 3/2012 del ricorrente FAMULARI ULISSE
nomina liquidatore il dott. Paolo Nalon, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L. Fall.,
dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies* ultimo comma L. 3/2012) non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura;
ordina la pubblicazione della domanda della relazione particolareggiata dell'OCC e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Venezia a cura del professionista incaricato;
poiché il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, ordina la trascrizione del presente decreto nei RR.II. a cura del liquidatore;
ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando tuttavia il ricorrente ad utilizzare la casa di abitazione fino alla vendita;
stabilisce, ai sensi dell'art. 14 *quinqies*, comma 1, lett. f) legge n. 3/2012, che gli emolumenti mensili percepiti dal ricorrente siano dallo stesso

trattenuti per il mantenimento della famiglia, con esclusione di euro 200,00 mensili che dovranno essere versati alla procedura.

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Si rappresenta che si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. c.p.c. (art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14 *quinqüies* comma 1 L. 3/2012), e che pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Si comunichi all'istante e al liquidatore.

Venezia,12/04/2021

Il G.D.

Dott.ssa Martina Gasparini